



REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

**Disciplinare per la delega ai Comuni all'esercizio delle
funzioni in materia di Valutazione di Incidenza**

Sommario

Premessa	3
1. Requisiti dei Comuni per la richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza	4
2. Condizioni per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza	5
2.1 L'Ufficio comunale competente	5
2.2 Esercizio della delega in forma associata.....	5
2.3 La Commissione di esperti	6
3. Ambito delle competenze dei Comuni in materia di Valutazione di Incidenza.....	9
3.1 Competenze dei Comuni delegati	9
3.2 Competenze della Regione	9
4. Iter amministrativo per l'attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza	11
4.1 Iter amministrativo	11
4.2 Emanazione del provvedimento di attribuzione della delega	13
5. Obblighi dei Comuni delegati alla Valutazione di Incidenza.....	14
6. Revoca della delega.....	15

Premessa

L'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 – come modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2018 recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza* e dall'art. 28, comma 1 della L.R. n. 31/2021 recante *Modifiche normative in materia di urbanistica* - ai commi 4 e 5 dispone quanto segue:

comma 4. *“Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori”;*

comma 5. *“L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma”.*

Il presente Disciplinare aggiorna e sostituisce il *“Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”* di cui alla D.G.R. n. 62/2015 e successiva D.G.R. n. 740/2018, recependo le modifiche legislative intervenute nonché le modifiche all'ordinamento della Regione Campania, sempre tenendo conto del parere dell'Avvocatura regionale prot. 2014.0778816, e trova applicazione nei confronti di tutti i Comuni delegati ivi compresi quelli già in possesso di delega alla data di approvazione dello stesso.

1. Requisiti dei Comuni per la richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 16/2014 e ss.mm.ii. possono richiedere l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza **i Comuni il cui territorio è interessato, anche parzialmente, da uno o più proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).**

Soggetti pubblici diversi dai Comuni non sono individuati dalla norma quali soggetti cui sia possibile attribuire la delega in materia di valutazione di incidenza.

2. Condizioni per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Ai fini dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni, attraverso la presentazione di atti probanti, devono dimostrare:

- a. di aver individuato l'Ufficio comunale preposto alla Valutazione di Incidenza;
- b. di aver nominato, in forma singola o associata, la Commissione di tre esperti in materia che effettuano le istruttorie delle istanze nell'ambito dell'Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza; nel caso il Comune abbia individuato l'Ufficio di un altro soggetto pubblico, dovrà essere dimostrata in ogni caso la nomina della Commissione da parte di quest'ultimo;
- c. la competenza in materia di Valutazione di Incidenza dei componenti della Commissione istruttoria.

2.1 L'Ufficio comunale competente

L'ufficio comunale preposto alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 deve essere diverso da quello avente funzioni in materia di urbanistica ed edilizia; in alternativa il Comune deve dimostrare di essersi associato (mediante apposita convenzione approvata e sottoscritta secondo i termini di legge) con altri Comuni o con altro soggetto pubblico (ente parco o comunità montana) ai fini dell'esercizio della competenza in materia di valutazione di incidenza e deve indicare l'Ente capofila nonché l'Ufficio da quest'ultimo individuato per la valutazione di incidenza. Resta ferma la competenza del Comune delegato ad emanare il provvedimento finale.

2.2 Esercizio della delega in forma associata

Le funzioni delegate in materia di valutazione di incidenza possono essere svolte in forma associata, tra Comuni ovvero tra Comuni ed altri soggetti pubblici (es. comunità montane o enti parco).

L'esercizio in forma associata riguarda esclusivamente l'ufficio preposto alla valutazione di incidenza presso il quale viene istituita la commissione di esperti e le relative attività istruttorie.

Anche in caso di esercizio della delega in forma associata resta in capo al singolo Comune delegato la competenza all'emanazione dei provvedimenti finali di valutazione di incidenza relativi a progetti/interventi ricadenti nel proprio territorio (vedi successivo paragrafo 3.1).

Il Comune capofila (o altro soggetto pubblico presso il quale si è scelto di istituire la Commissione di esperti) non può presentare istanza di rilascio della delega né adottare provvedimenti di valutazione di incidenza per conto dei Comuni associati.

Preventivamente alla presentazione dell'istanza di delega al competente ufficio regionale, i Comuni che intendano esercitare detta delega in forma associata dovranno provvedere, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. C del TUEL, all'approvazione di un apposito schema di convenzione.

La durata della Convenzione, che potrà essere pari al massimo a 5 anni, dovrà essere riportata espressamente al suo interno. Ad intervenuta scadenza della Convenzione, la stessa dovrà essere rinnovata con atto espresso e di tale atto di rinnovo si dovrà dare opportuna informazione all'Ufficio regionale competente mediante trasmissione di una sua copia a mezzo pec. La Convenzione dovrà, altresì, dare evidenza della competenza all'adozione dei provvedimenti di espressione dei pareri di valutazione di incidenza in capo ai singoli Comuni associati, ciascuno per i progetti/interventi ricadenti nei territori di propria competenza.

Solo a seguito di approvazione dello schema di convenzione e sottoscrizione della stessa da parte dei legali rappresentanti degli enti partecipanti, ciascuno potrà presentare – per proprio conto – istanza di attribuzione della delega secondo le modalità di cui al successivo parag. 4.1, lettera b.

2.3 La Commissione di esperti

Presso ogni Comune delegato o ente capofila è nominata una sola commissione di esperti composta da tre membri.

L'atto di nomina della Commissione, adottato in conformità alla disciplina vigente, dovrà indicare espressamente la durata in carica della Commissione che potrà essere al massimo pari ad anni 3. Il Comune delegato dovrà provvedere a predisporre gli atti necessari al rinnovo della Commissione almeno sei mesi prima che ne intervenga la scadenza al fine di evitare interruzioni del servizio; nelle more della nuova nomina, la Commissione in scadenza potrà eventualmente essere prorogata per un tempo massimo di 3 mesi.

Ad intervenuta scadenza della Commissione senza che il Comune delegato abbia provveduto al rinnovo della stessa, l'efficacia del provvedimento di attribuzione della delega si intenderà sospesa fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque, per un periodo massimo pari a 30 giorni, scaduti i quali la delega sarà revocata.

Copia dell'atto di rinnovo/proroga della Commissione dovrà essere tempestivamente

trasmessa al competente Ufficio regionale, al pari di ogni altro atto ad essa relativo (sostituzione dei componenti, nomina di supplenti, etc.).

L'atto di nomina dei membri della Commissione deve sempre dare evidenza della modalità di individuazione degli esperti.

Nel rispetto delle disposizioni di cui ai parag. 1.11, 2.2 e 3.3 delle *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza* approvate nel 2019 in merito al possesso di adeguata formazione tecnica e di comprovate competenze e conoscenze dei siti della Rete Natura 2000 da parte del soggetto valutatore, gli esperti facenti parte della Commissione per la valutazione di incidenza dovranno:

- essere in possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti la Valutazione di Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.);
- possedere effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali.

In ogni caso le competenze necessarie non possono ritenersi appannaggio di professionalità quali ingegneri, geometri, architetti, geologi, ecc. ovvero di figure professionali che non prevedono, nel loro iter formativo, lo studio di materie afferenti alla valutazione di incidenza.

Ai fini della delega tale requisito sarà soggetto a controllo e, pertanto, dovranno essere trasmessi i *curriculum vitae* dei componenti della Commissione sia in sede di istanza di rilascio della delega sia in sede di comunicazione inerente al rinnovo della Commissione o alla sostituzione dei componenti o, ancora, alla nomina di membri supplenti.

Non saranno ritenute conformi a detti criteri le nomine di professionisti non in possesso dei suddetti requisiti.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*"), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, e degli articoli 6, 7 e 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*"), i componenti le commissioni per la VINCA operanti presso gli enti delegati non potranno esercitare il ruolo di valutatori ad essi conferito qualora dovessero sussistere cause di conflitto di interessi (anche solo potenziale) e non potranno, altresì, sottoscrivere studi di incidenza/moduli di screening relativi a P/P/P//A ricadenti in ambiti territoriali di competenza delle commissioni VINCA di cui fanno parte.

Ad ogni seduta di commissione, i componenti dovranno rendere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi (anche solo potenziale).

Le sedute delle Commissioni non saranno valide se non in presenza di tutti e tre gli esperti

di cui devono essere composte ai sensi dell'art. 1, comma5, della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 e ss.mm.ii.

3. Ambito delle competenze dei Comuni in materia di Valutazione di Incidenza

3.1 Competenze dei Comuni delegati

I Comuni, a seguito dell'emanazione del pertinente decreto dirigenziale da parte dell'Ufficio regionale competente, acquisiscono la delega ad esprimere i pareri di valutazione di incidenza riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) **interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio.**

La norma stabilisce che *“le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)...”*; pertanto, anche nel caso di esercizio della delega in parola in forma associata tra due o più Comuni o tra più Comuni ed altro soggetto pubblico (Ente Parco o Comunità Montana), la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo di espressione del parere di valutazione di incidenza resta in capo al singolo Comune nel cui territorio ricade il progetto/intervento cui detto parere si riferisce. Il Comune capofila non può adottare i provvedimenti di valutazione di incidenza che riguardano P/P/P//A localizzati nel territorio di un altro comune o in più di un comune.

Soggetti pubblici diversi dai Comuni non sono individuati dalla norma quali soggetti cui sia possibile attribuire la delega in materia di valutazione di incidenza e, pertanto, tali soggetti non sono in nessun caso deputati all'adozione delle relative determinazioni.

3.2 Competenze della Regione

Anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni “delegati”, restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- relative a piani agricoli e faunistico venatori;
- relative a siti marini delle Rete NATURA 2000;
- relative alla pianificazione sovracomunale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) di competenza regionale;
- integrate nelle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat", in ottemperanza alle disposizioni di cui al parag. 1.9 delle Linee Guida Nazionali, restano altresì di competenza regionale le valutazioni relative a P/P/P//A ricadenti in territori appartenenti a due o più enti comunali, seppure alcuni o tutti risultassero provvisti di delega (anche nell'ipotesi in cui facessero tutti capo ad un unico soggetto capofila).

Sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal D.P.R. n. 357/1997, nonché di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014 e ss.mm.ii.

In materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del D.P.R. n. 357/1997.

4. Iter amministrativo per l'attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Alla stregua del Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 e delle successive disposizioni attuative, la competenza in merito alla procedura di attribuzione delle deleghe in materia di valutazione di incidenza è attribuita all'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali – con sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi 28 – 80133 Napoli.

4.1 Iter amministrativo

a) Presentazione dell'istanza di attribuzione della delega da esercitarsi in forma singola

I Comuni in possesso dei requisiti di cui al precedente parag. 1 presentano istanza secondo il [modello](#) disponibile sul sito regionale tematico alla pagina <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Home> nella sezione Modulistica dell'Area VI.

Il modello di istanza deve pervenire al competente Ufficio regionale a mezzo pec compilato in ogni sua parte – compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali – completo di protocollo in uscita e firma autografa e/o digitale del legale rappresentante del Comune richiedente e di tutti i suoi allegati.

Il modello di istanza, in particolare, deve comprendere:

- a.1 copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente richiedente, se l'istanza è provvista solo di firma autografa;
- a.2 copia dell'atto di individuazione dell'ufficio comunale, diverso da quello avente funzioni in materia di urbanistica ed edilizia, preposto alla valutazione di incidenza;
- a.3 copia dell'atto di nomina della Commissione preposta alla valutazione di incidenza, completa dei curriculum vitae dei professionisti individuati.

b) Presentazione dell'istanza di attribuzione della delega da esercitarsi in forma associata

I Comuni che intendano presentare istanza di delega in materia di valutazione di incidenza da esercitarsi in forma associata con altri Comuni o altri soggetti pubblici (Comunità Montane o Enti Parco) devono allegare all'istanza:

- b.1 copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente richiedente, se l'istanza è provvista solo di firma autografa;
- b.2 copia dell'atto di approvazione dello schema di convenzione con il soggetto capofila per l'esercizio della delega in forma associata (vedi anche parag. 2.2);
- b.3 copia della Convenzione datata e firmata dai legali rappresentanti dei soggetti

pubblici aderenti (vedi anche parag. 2.2);

b.4 copia dell'atto di individuazione dell'ufficio individuato dal soggetto capofila quale ufficio preposto alla valutazione di incidenza (vedi anche parag. 2.1);

b.5 copia dell'atto di nomina della Commissione preposta alla Valutazione di Incidenza da parte del soggetto capofila, completa dei curriculum vitae dei professionisti individuati (vedi anche parag. 2.3).

c) Verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della delega

Il competente Ufficio regionale provvederà a verificare la sussistenza in capo al Comune richiedente delle condizioni previste dalla norma per l'attribuzione della delega. A tal proposito, si rammenta che sono soggetti titolati a presentare richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza esclusivamente i Comuni il cui territorio è interessato, anche parzialmente, da uno o più pSIC e/o SIC e/o ZSC e/o ZPS. Eventuali soggetti pubblici diversi dai Comuni, quindi, non sono legittimati a richiedere le competenze di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014. Non sono altresì legittimati a richiedere le competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni il cui territorio non è interessato da uno o più pSIC e/o SIC e/o ZSC e/o ZPS o parti di essi e, per tale motivo, nell'istanza dovranno essere specificati il codice e il nome del sito o dei siti (pSIC e/o SIC e/o ZSC e/o ZPS) che interessano il territorio del Comune richiedente.

Anche in caso di richiesta di attribuzione della delega da esercitarsi in forma congiunta, l'istanza dovrà pervenire dal singolo Comune interessato e sempre completa di tutti gli allegati come riportati alla precedente lettera b). Non saranno prese in considerazione, seppure complete dei relativi allegati, le istanze che dovessero pervenire per il tramite del soggetto individuato quale capofila.

d) Verifica della completezza documentale e del rispetto dei criteri per l'attribuzione della delega in materia di Valutazione di Incidenza

All'esito positivo della verifica di cui alla precedente lettera c), il competente Ufficio regionale provvederà a verificare la completezza ed adeguatezza dei documenti trasmessi nonché il rispetto delle condizioni di cui al precedente parag. 2.

e) Richiesta di integrazione

Ove necessario, secondo i termini della L. 241/1990, l'Ufficio regionale competente formulerà richiesta di integrazioni documentali ovvero renderà noti al Comune

richiedente gli esiti delle verifiche di cui alle precedenti lettere c) e d) specificando quali requisiti e/o condizioni non risultino soddisfatti per l'attribuzione della delega.

4.2 Emanazione del provvedimento di attribuzione della delega

Acquisite le dovute integrazioni documentali e verificato il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni stabiliti dalla norma e dal presente disciplinare, il competente Ufficio regionale provvede all'emanazione dell'atto di attribuzione della delega in materia di valutazione di incidenza. Copia di tale atto viene notificata al Comune richiedente nonché al soggetto capofila, in caso di esercizio in forma associata, al/ai soggetto/i gestore/i del sito o dei siti della Rete Natura 2000 interessati e al Comando Carabinieri Forestale Regione Campania. Copia del suddetto provvedimento è pubblicata sul BURC e sul sito tematico <https://servizi-digitali.regione.campania.it/> nella sezione Ambiente dedicata alle Valutazioni di Incidenza.

5. Obblighi dei Comuni delegati alla Valutazione di Incidenza

I Comuni delegati sono tenuti ad esercitare la delega nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché secondo le modalità di cui alle Linee Guida Nazionali del 2019 e delle *"Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania"* pro tempore vigenti.

I Comuni delegati sono altresì obbligati a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 e alla opportuna collaborazione istituzionale ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione.

In particolare, ai fini delle attività di controllo i Comuni delegati devono trasmettere al competente Ufficio regionale entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni sintetiche relative alle procedure concluse nell'anno precedente con riferimento alla propria competenza, predisposte secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali. Il modello opportunamente implementato dovrà essere trasmesso all'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali – con sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi 28 – 80133 Napoli a mezzo pec sia in formato .pdf (debitamente firmato e timbrato) che in formato .xls onde consentire le necessarie elaborazioni dei dati.

Ciascun Comune delegato dovrà, altresì, trasmettere a mezzo pec al competente Ufficio regionale copia di tutti i provvedimenti di valutazione di incidenza assunti - con estratto del relativo verbale di commissione - unitamente al link del sito internet dove è pubblicata e consultabile la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'istanza cui il singolo provvedimento di riferisce.

Nel corso dell'anno solare il competente Ufficio regionale, sulla base dei provvedimenti pervenuti e della documentazione resa disponibile ai link comunicati, effettuerà su tutti i Comuni delegati controlli a campione, sia nel merito dell'istruttoria tecnica sia per quanto concerne la procedura amministrativa seguita; l'esito di detti controlli sarà comunicato ai Comuni delegati interessati a mezzo pec.

Al fine anche di consentire le attività sopra descritte, i Comuni delegati dovranno:

- rispettare gli obblighi di pubblicità di cui al parag. 1.12 delle Linee Guida Nazionali del 2019 e ai parag. 3.1.2 e 3.2.1 delle Linee Guida Regionali approvate da ultimo con D.G.R. n. 280/2021;
- conservare la documentazione relativa alle istanze pervenute e alla relativa istruttoria.

6. Revoca della delega

Il venir meno di una o più delle condizioni e/o dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 nonché il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente parag. 5 posti a carico del Comune delegato, può comportare la revoca della delega.

Il competente Ufficio regionale può, altresì, provvedere alla revoca della delega a seguito degli esiti delle attività di controllo o ogni qualvolta siano state accertate inadempienze e/o il mancato rispetto delle disposizioni di riferimento da parte del Comune delegato.

In particolare, si evidenzia che si provvederà alla revoca della delega in caso di:

- inerzia nelle procedure rispetto a quanto definito dalle Linee Guida Nazionali e dalle Linee Guida Regionali pro tempore vigenti;
- riscontrata illegittimità dei provvedimenti assunti;
- inadempienze e/o gravi errori procedurali rispetto a quanto definito dalla normativa in materia di VINCA, dalle Linee Guida Nazionali e Regionali pro tempore vigenti e dalla normativa regionale in materia di delega VINCA;
- mancato rinnovo della Commissione di esperti entro le tempistiche di cui al precedente parag. 2.3.